

Gentile Cliente,

a seguito del rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea, l'INPS, con la Circolare n. 58/2023, fornisce le istruzioni operative relative all'**esonero contributivo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato e le stabilizzazioni a tempo indeterminato di donne svantaggiate effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2023.**

- ➔ L'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2021 per le **assunzioni/trasformazioni effettuate nel 2° semestre 2022** è pari all'esonero dal versamento del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a **6.000 euro annui**.
- ➔ L'incentivo previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per le **assunzioni/trasformazioni effettuate nell'anno 2023** è pari all'esonero dal versamento del **100%** dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a **8.000 euro annui**.

DATORI DI LAVORO BENEFICIARI

L'incentivo può essere fruito da tutti i **datori di lavoro privati**.

L'incentivo non trova, invece, applicazione per gli enti della Pubblica Amministrazione, le imprese operanti nel settore finanziario, le imprese del settore domestico, le imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea.

RAPPORTI DI LAVORO INCENTIVATI

sono riconducibili alla nozione di "**DONNE SVANTAGGIATE**" le seguenti categorie:

- **donne di età non inferiore a cinquant'anni, disoccupate da oltre 12 mesi;**
- **donne di qualunque età,**
 - **prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi ovunque residenti;**
 - **prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi:**
 - **residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea,**
 - **che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere.**

La condizione di "**prive di impiego regolarmente retribuito**" è soddisfatta da quelle donne che nel periodo sopraindicato (6/24 mesi antecedente alla data di assunzione) **non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi ovvero hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale sia derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione** (8.174 euro per le collaborazioni coordinate e continuative, 5.500 euro per le lavoratrici autonome).

Gli incentivi in esame spettano per:

- **le assunzioni a tempo determinato;**
- **le assunzioni a tempo indeterminato;**
- **le trasformazioni a tempo indeterminato;**
- **le assunzioni a part-time;**
- **le assunzioni a scopo di somministrazione.**

Gli incentivi non spettano nel caso di rapporti di lavoro intermittente, apprendistato, lavoro domestico, ovvero nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale.

DURATA DEGLI INCENTIVI

- fino a **12 mesi**, in caso di **assunzione a tempo determinato** (anche proroga di un rapporto a termine, nel limite complessivo di 12 mesi);
- fino a **18 mesi**, in caso di **assunzione a tempo indeterminato**;
- per complessivi **18 mesi** a decorrere dalla data di assunzione, **in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine**

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'INCENTIVO

Il diritto alla fruizione degli incentivi in oggetto è subordinato alle seguenti condizioni:

- rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 1175, della Legge n. 296/2006, ossia:
 - **regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale (DURC)**;
 - **assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge**;
 - **rispetto degli accordi e contratti** collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- **applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione**. Gli esoneri contributivi di cui si tratta non spettano ove ricorra una delle seguenti condizioni:
 - l'assunzione costituisce attuazione di un **obbligo preesistente**,
 - l'assunzione viola il **diritto di precedenza**,
 - presso il datore di lavoro/utilizzatore sono in atto **sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale**,
 - con riferimento a quelle lavoratrici che sono state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava **assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume/utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo**.

ATTENZIONE!!!! Ai fini del legittimo riconoscimento delle agevolazioni in trattazione, è necessario altresì rispettare la realizzazione dell'**INCREMENTO OCCUPAZIONALE NETTO**, calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

la Commissione europea ha autorizzato la fruizione della stessa nel rispetto delle **condizioni** di cui alla sezione 2.1 del **Temporary Crisis and Transition Framework**.

Al riguardo, si precisa che, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

- siano di importo non superiore a **2 milioni di euro** (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero non superiore a **300.000 euro** per impresa attiva nei settori della pesca e dell'acquacoltura e a **250.000 euro** nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- siano concessi entro e non oltre il **31 dicembre 2023**;
- l'aiuto sia concesso a **imprese colpite dalla crisi** (colpite direttamente o indirettamente dalla crisi attuale, ingenerata dall'aggressione russa all'Ucraina)*

*l'Inps precisa che, ai fini della legittima fruizione degli aiuti, questi ultimi non devono necessariamente essere ricollegati a un aumento dei prezzi dell'energia in quanto la crisi e le misure restrittive nei confronti della Russia hanno determinato a vario titolo ripercussioni negative sull'economia nazionale nel suo complesso.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

L'esonero in trattazione deve ritenersi strutturalmente **NON CUMULABILE con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.**

Nelle diverse ipotesi in cui l'utilizzo dell'esonero in trattazione non esaurisca l'intera contribuzione datoriale sgravabile, gli stessi possono ritenersi cumulabili con altre agevolazioni, nei limiti della complessiva contribuzione.

L'esonero di cui alla legge di Bilancio 2023 è altresì cumulabile con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore, quale ad esempio l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore.

Restando a disposizione si porgono

Cordiali Saluti